

Roma, 24 febbraio 2014

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più cordiali saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE di GIUSTIZIA FEDERALE

-Revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione. Applicabilità della sanzione senza alcuna distinzione tra manifestazioni

A seguito di una partita valevole per la coppa nazionale, il Giudice infliggeva la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 e l'obbligo di disputare una gara con due settori dello stadio privi di spettatori, stabilendo, altresì, *“la revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre, per avere i suoi sostenitori, intonato un coro espressivo di discriminazione per origine territoriale. Al riguardo, il Giudice Sportivo ha ritenuto equo disporre la sanzione nel minimo edittale stabilito dall'articolo 18, comma 1, lett. e), C.G.S. per la violazione, “in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell'ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e discriminazione”.* Avverso tale decisione, proponeva impugnazione la società sanzionata la quale sosteneva che il coro doveva ritenersi un insulto/ingiuria e non atto di discriminazione e che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in errore nella procedura di irrogazione della sanzione, in quanto dovrebbe valere, anche per le sanzioni applicate alle società, la disciplina stabilita dall'articolo 19, comma 11.1, C.G.S., secondo il quale alcune sanzioni a carico dei tesserati in relazione a gare di Coppa nazionale si scontano nelle rispettive competizioni. La Corte di Giustizia Federale ribadiva il tenore discriminatorio dei cori in oggetto ed affermava che il Codice di Giustizia Sportiva prevede quale regola generale, l'applicabilità delle sanzioni senza alcuna distinzione tra manifestazioni o fasi di esse e pertanto respingeva il ricorso.

-Sanzione dell'ammenda per lancio di oggetti. Riduzione dell'ammenda per fatto erroneamente riportato dal Giudice Sportivo.

Con rituale reclamo una società impugnava la decisione con la quale il Giudice Sportivo irrogava, l'ammenda di € 50.000,00 perché i propri tifosi avevano effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards. Si opponeva a tale decisione la reclamante eccependo l'erronea interpretazione degli atti ufficiali in quanto, i fatti, non riconducibili ai suoi sostenitori e l'eccessività della sanzione in riferimento a fattispecie simili. La Corte di Giustizia

Federale riteneva il reclamo parzialmente fondato in quanto osservava che c'era stato un lancio scambievole di oggetti vari, bottigliette e aste di bandiere, nonché di bengala e fumogeni accesi e che lo steward ferito era stato colpito dai tifosi della squadra avversaria, fatto che erroneamente il G.S. aveva addebitato anche alla società reclamante. Pertanto la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso riduceva l'entità della sanzione inflitta.

-COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

-LND - Mancato deposito degli accordi economici relativi ai calciatori tesserati. Ininfluenza del ritardo degli adempimenti.

La LND portava a conoscenza della Procura federale che una società non aveva depositato gli accordi economici relativi ai calciatori con essa tesserati. La Procura federale, riteneva il fatto in violazione dell'art. 94 ter comma 2 NOIF e della lettera E del CU n. 1 del 1° luglio 2013 LND e deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Presidente della società nonché la stessa per rispondere il Presidente della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 2 NOIF e del CU n. 1/1.7.2013 lettera E LND e la società della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per l'addebito contestato al proprio legale rappresentante. La Società deferita resisteva affermando che, in seguito alla notifica del deferimento, aveva provveduto a depositare, tutti gli accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e che il deposito non era avvenuto prima per mera dimenticanza. Per tali violazioni la Procura Federale chiedeva l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 a carico della società e della penalizzazione di 2 punti in per la società. La CDN osservava che la violazione contestata ai deferiti risultava pacificamente ammessa dagli stessi e che il mancato tempestivo deposito degli accordi economici costituisce di per sé espressione di un grave inadempimento in quanto il calciatore non troverebbe tutela nell'ambito federale per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Pertanto la CDN accoglieva il deferimento e condannava le parti alle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

-TRIBUNALE DI ARBITRATO PER LO SPORT di Losanna

TAS: Olimpiadi Sochi 2014. Respinti i ricorsi dei Comitati Olimpici Canadese e Sloveno

Il TAS ha respinto i ricorsi proposti in via d'urgenza dai Comitati Olimpici Canadese e Sloveno avverso la delibera della Federazione Internazionale di Sci che aveva rigettato i reclami proposti per l'annullamento del risultato di gara di sci acrobatico conseguito dal team francese (Chapuis, Bovolenta e Midol) in quanto gli atleti avrebbero cambiato la forma della parte bassa dei pantaloni creando un effetto aerodinamico contrario alle regole dello sci acrobatico.

La Federazione Internazionale aveva rigettato i ricorsi in quanto presentati tardivamente. Il TAS ha respinto le domande ritenendo in effetti tardiva la proposizione dei reclami in quanto proposti sei ore dopo la conclusione della gara mentre i regolamenti prevedono la presentazione dell'impugnativa entro 15 minuti dopo la fine della competizione. La pronuncia del TAS è stata resa dal Collegio composto da Luigi Fumagalli (Italia) Presidente, Patrick Lafranchi (Svizzera) e Matthew Mitten (USA) Componenti).

-APPROFONDIMENTI

Nuovo sistema di giustizia nel CONI

di Guido Del Re

Il 2014 sarà un anno di cambiamenti in ambito normativo-sportiva. Il maggio prossimo la FIFA effettuerà delle modifiche al Regolamento Agenti Calciatori, tanto che la FIGC ha deciso di non aderire all'esame per Agenti di calciatori del 3 Aprile indetto dalla FIFA. Dal punto di vista della giustizia sportiva, nel dicembre scorso, la Giunta Nazionale del CONI ha presentato la bozza del testo di modifica degli articoli 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto relativi agli organi di giustizia del CONI. Ad oggi gli organi di giustizia previsti dal CONI sono due: l'Alta Corte di Giustizia Sportiva competente per controversie aventi ad oggetto la "lesione" di diritti indisponibili, ossia quei diritti la cui disponibilità è sottratta al titolare del diritto stesso ed a cui non è quindi possibile rinunciarvi ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport competente per le controversie, concernenti diritti disponibili. A seguito di uno studio effettuato è emerso che negli ultimi tre anni, il 95% dei contenziosi

è stato promosso dagli appartenenti alla FIGC (tesserati e società), mentre il restante 5% distribuito tra le altre Federazioni. Da tale studio è pertanto emerso che gli organi del CONI hanno svolto la funzione di terzo grado per le controversie derivanti dall'ordinamento sportivo calcistico e perciò, con la riforma verrà dato maggior rilievo a tale dato e verranno soppressi i due organi di giustizia operativi e sostituiti con il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport con l'obiettivo primario di garantire e preservare l'autonomia delle Federazioni nell'amministrazione della giustizia, responsabilizzare il più possibile gli organi di giustizia federale, ribadendo ed affermando il potere di vigilanza e di coordinamento attribuito dalla legge al CONI nei confronti delle Federazioni e di garantire il rispetto del principio di lealtà nell'ordinamento sportivo. I nuovi organi di giustizia del CONI interverranno non più e solamente ex post quali organo di terzo grado come ad oggi avviene, ma anche ex ante, sostenendo l'attività delle procure federali ed intervenendo, con potere di avocazione, anche nei casi in un cui emerga un'immissione tale da pregiudicare l'esercizio dell'azione disciplinare o nei casi in cui la decisione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole. Nel nuovo articolo 12 verranno indicati i due nuovi organi quali appunto, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport le cui competenze saranno riportate nel nuovo art 12 bis. Secondo tale articolo tutte le decisioni non altrimenti impugnabili emesse dagli organi di giustizia sportiva federale relative alla violazione di norme di diritto, ad eccezione di quelle relative alla materia di antidoping e di irrogazione di sanzioni non inferiori a 90 giorni e fino a 10.000 euro, nonché per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, potranno essere impuginate davanti al Collegio di Garanzia dello Sport che avrà quindi la tanto auspicata funzione nomofilattica di giudice di legittimità sulla falsa riga della Corte di Cassazione. Inoltre, il Collegio, avrà una doppia veste di: funzione consultiva per il CONI e per le Federazioni Sportive Nazionali e la funzione giurisdizionale per riformare le decisioni impuginate e per decidere in tutto od in parte le controversie o per rinviare all'organo di giustizia federale competente che si era precedentemente espresso e che, in diversa composizione, dovrà ripronunciarsi definitivamente entro 60 giorni, applicando il principio di diritto indicato e dichiarato dal Collegio. Nella bozza di riforma emerge anche la possibilità di suddividere il Collegio in sezioni, probabilmente disciplinare, tecnica, amministrativa ed economica, i cui Presidenti faranno parte del Collegio assieme al Presidente ed ai Consiglieri. Il nuovo art.

12 ter introdurrà invece la figura di un nuovo organo quale la Procura Generale dello Sport con competenza requirente ed inquirente. La nuova "Super Procura" sarà composta da un Procuratore generale, eletto dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta del CONI e da Procuratori Nazionali per lo Sport nominati dal Presidente del CONI su proposta del Procuratore Generale. La novità più rilevante riguarda il potere di avocazione che avrà la super procura in forza del quale potrà, in caso di superamento dei termini per la conclusione delle indagini o di richiesta di proroga degli stessi, avocare l'attività inquirente non ancora conclusa. Nei casi in cui verrà esercitato tale potere, il Procuratore Generale applicherà alla procura federale un procuratore nazionale per l'esercizio dell'attività requirente ed inquirente, fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione avocata. Tale riforma, che comporterà anche la modifica del Codice di Giustizia sportiva, dovrebbe essere operativa per la stagione calcistica 2014/2015.

Esecuzione del Lodo arbitrale

di Francesco Casarola

L'arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali, svolto mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri. Come sappiamo tale forma di risoluzione delle controversie è possibile anche all'interno dell'ordinamento sportivo ed è presente con due organi presso il C.O.N.I.: il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l'Alta Corte di Giustizia. Entrambi gli organi, con competenze diverse a seconda della natura della controversia, vengono coinvolti, come ultimo grado, nelle vicende legate allo sport calcio. In quanto organi del C.O.N.I. ed esterni rispetto agli organi di giustizia federali vengono chiamati "esofederali". I tribunali indicati si pronunciano mediante un "lodo arbitrale" che è assimilabile ad una sentenza e che può essere di accoglimento, di rigetto o di condanna. Le parti quindi hanno l'obbligo di dare esecuzione a quanto previsto dal lodo. Cosa succede se la parte soccombente non ottempera a quanto previsto all'interno del lodo emesso ad esempio dal TNAS? L'art. 29 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS prevede una curiosa via, ossia ricorrere all'Alta Corte presso il C.O.N.I. L'articolo in oggetto, rubricato "Adempimento dell'obbligo di conformarsi al lodo arbitrale", prevede al comma 1 che: *"Decorsi trenta giorni dal ricevimento del lodo dalla parte tenuta all'adempimento, qualora il lodo risulti ancora ineseguito, l'interessato può, finché sussiste un interesse*

all'esecuzione, proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della pronuncia arbitrale." In pratica è l'Alta Corte che mediante pronuncia semplificata o nomina di un commissario *ad acta*, provvede a far rispettare, in caso di inadempimento, quanto previsto dal lodo. Tale obbligo si estende anche al rispetto degli oneri amministrativi in esso previsto. In questo caso è la Procura Federale che ha la possibilità di deferire all'organo competente ossia la Commissione Disciplinare Nazionale, i soggetti che non hanno dato esecuzione al lodo arbitrale. Sul punto, la CDN, in una controversia del 2012, accolse il ricorso della Procura Federale in ordine al deferimento di un calciatore che non aveva ottemperato a quanto previsto dal lodo in relazione alla corresponsione dei compensi liquidati dal Collegio arbitrale per le spettanze degli arbitri, con il contestuale deferimento per la società, a titolo di responsabilità oggettiva, presso cui lo stesso era tesserato al momento della nascita della controversia. La CDN con tale decisione ha ritenuto responsabili entrambi i deferiti comminando la sanzione dell'ammenda e della squalifica nei confronti del calciatore per la violazione dell'art. 1 c.1 e 8, comma 15 CGS e la sanzione dell'ammenda nei confronti della società perché responsabile ai sensi dell'art.4 c.2 CGS.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

L'UEFA contro il razzismo

Nella sua ultima riunione la Commissione di Controllo e Disciplina dell'UEFA ha disposto, a seguito del referto dell'assistente dell'arbitro nel quale veniva riportato di aver sentito il "verso di una scimmia" proveniente dall'angolo destro della Tribuna est, nella partita dell'Europeo Under 21 Serbia-Belgio 2-2 del 15 novembre 2013, la parziale chiusura dello stadio in cui la Federcalcio serba giocherà la prossima partita interna Under 21 in competizioni UEFA e, in particolare, due settori riservati ai tifosi della squadra di casa. Alla Federcalcio serba è stato anche ordinato di attuare la seguente direttiva nella prossima partita interna del torneo; nel settore chiuso dovrà essere esposto uno striscione con la scritta "No al razzismo", con il logo UEFA di dimensioni non meno di 20 metri di larghezza e di 15 metri di altezza ed inoltre il capitano della squadra serba al centro del campo dovrà leggere un messaggio che manifesti l'opposizione della Federcalcio serba, della squadra e dei sostenitori ad ogni forma di razzismo.

L'organo di governo europeo sta adottando una politica di tolleranza zero verso il

razzismo e la discriminazione in campo e sugli spalti.

Zarate Lazio: è guerra

Mauro Zarate, ormai tornato a giocare in Argentina, si sarebbe affidato ai suoi avvocati italiani per richiedere al Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo, nei confronti della sua vecchia società di appartenenza, di 650.000,00 euro per compensi arretrati ed il Tribunale avrebbe emesso il decreto ingiuntivo avverso il quale sicuramente la Lazio proporrà opposizione assumendo che le somme non sono dovute.

Corso di preparazione all'esame agenti di calciatori

Al via la quinta edizione del corso di preparazione all'esame di agente di calciatori organizzato dal portale di diritto sportivo **Iusport** in collaborazione con lo **Studio Legale Del Re, Professione Calcio** e la **Link Campus University of Rome**. La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una preparazione idonea per il superamento della prova dell'esame di agente di calciatori. L'offerta didattica è varia e completa, il corso di Roma si terrà presso l'università Link di Roma e presso lo Studio Legale Del Re di Milano. info: corso@iusport.it.